

Provincia di Torino



Città di Orbassano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 33

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 15 E 23 REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala consiliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO	SI	MASANTE ELENA	SI
BERETTA SERGIO	SI	MESIANO MARIA ANNA	SI
BONA FRANCESCO	SI	ORECCHIO GIUSEPPE	SI
BOSSO CINZIA MARIA	SI	PIRRO ELISA	SI
CAPARCO YLENIA	SI	RANA AVTAR SINGH	SI
CERCELLETTA SONIA	SI	RUSSO ANTONINO	SI
GOBBI STEFANO	SI	VAISITTI ROSA MARIA	SI
MANGO MICHELE	SI	VINCIGUERRA FRANCESCO	SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI	SI		

Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: MANA STEFANIA, PUGLISI ETTORE, FALSONE GIOVANNI, ROSSI ELVI.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2014

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 15 E 23 REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:

-in data 29.05.2014 con delibera n. 28 del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) all'interno del quale è disciplinata la tassa sui rifiuti (TARI);

-il D.L. 16/2014 convertito con la L. 68/2014, successivamente all'approvazione del regolamento da parte dell'ente, ha introdotto alcune modifiche che devono essere recepite dal regolamento per la parte inerente la tassa sui rifiuti (TARI),

- Vista la nota del Covar14 del 04/07/2014 con cui si trasmettono le modifiche da apportare al sopracitato regolamento, si rende necessario modificare gli art 15 e 23 del medesimo nel seguente modo:

All'art 15 viene aggiunta la lettera e) "nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri quali quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all'Art. 198, c. 2, lett. g), D.Lgs. 152/06."

All'art 23 dopo il punto 6 viene inserito il punto 6 bis "Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

□15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

□30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

□50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

□70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 17, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale

è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione ”;

Tutto ciò premesso :

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto che tale deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consigliere capigruppo;

Visti gli art. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Uditi gli interventi dell'assessore Mana e dei Sigg. consiglieri Mango, Beretta, Pirro per i cui interventi integrali si rinvia al supporto digitale ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell'art. 61 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n.16

Assente al momento della votazione n.1 (Russo)

Astenuti:3 (Mango, Gobbi, Bona)

Votanti n.13

Voti favorevoli n.13

DELIBERA

Di approvare le sopracitate modifiche al regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) aggiungendo:

1) la seguente lettera e) all'art 15: “nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri quali quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all'Art. 198, c. 2, lett. g), D.Lgs. 152/06.”

2) inserendo nell'art 23 il seguente punto 6 bis : "Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

□15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

□30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

□50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

□70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 17, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione ”

3 di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

4 di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

- di dare inoltre la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013 ;

- procedutosi a separata votazione, per l'urgenza di provvedere in merito, con n.13 voti favorevoli, n.3 astenuti (Mango, Gobbi, Bona)(assente alla votazione il consigliere Russo) espressi in forma palese la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134 – comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/07/2014

Orbassano, li

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2014 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, li

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo
